

## Gli obblighi organizzativi previsti dall'art. 2086, Codice civile

Focus sulle norme del Codice della crisi già in vigore dallo scorso 16 marzo

di Marco Rubino, Reparto crisi d'impresa e ristrutturazioni

ABSTRACT: la maggior parte delle norme contenute nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs 12 gennaio 2019, n. 14) entreranno in vigore il prossimo 15 agosto 2020, mentre alcune norme sono già in vigore dallo scorso 16 marzo 2019.

Con il presente contributo inizieremo a esaminare le norme già in vigore, partendo dai nuovi obblighi organizzativi previsti dall'art. 2086 del Codice civile.

Come noto la maggior parte delle norme contenute nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs 12 gennaio 2019, n. 14) entreranno in vigore il prossimo 15 agosto 2020, mentre alcune norme sono già entrate in vigore lo scorso 16 marzo 2019.

Con il presente contributo inizieremo dunque a esaminare brevemente le norme già in vigore, partendo dai nuovi obblighi organizzativi previsti dall'art. 2086 del Codice civile.

In particolare, il secondo comma dell'art. 2086, Cod. civ., introdotto dal Codice della crisi, prescrive che: *“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”*.

La norma si applica dunque a tutte le società – siano esse di persone o di capitali – ed infatti la prescrizione viene ripresa:

- all'art. 2257, Cod. civ., per quanto riguarda la società semplice (e dunque anche alle s.n.c. e alle s.a.s. in forza dei rinvii operati rispettivamente dagli artt. 2293 e 2315, Cod. civ.);
- agli artt. 2380-*bis* e 2409-*novies*, Cod. civ., per quanto riguarda le società per azioni, con riferimento, rispettivamente, agli amministratori e al consiglio di gestione, nel sistema dualistico;
- all'art. 2475, Cod. civ., per quanto riguarda le società a responsabilità limitata.

Per assetto organizzativo ed amministrativo adeguato deve intendersi una struttura in cui, in misura variabile a seconda delle dimensioni e dell'attività della società, siano adeguatamente coperti i diversi ambiti, in buona parte interconnessi, dell'attività dell'impresa (ambiente, anticorruzione, antiriciclaggio, privacy, responsabilità amministrativa degli enti, sicurezza informatica, sicurezza sul lavoro) e che sia sorretta dai seguenti principi:

- a) ogni operazione aziendale deve essere documentata e individuata, con specificazione della persona che l'ha autorizzata, effettuata, registrata e verificata (indicando altresì la data di tali adempimenti);
- b) evitare che un intero processo sia gestito in autonomia da una sola persona, in attuazione del principio della separazione delle funzioni aziendali;
- c) fare in modo che i poteri di firma e le responsabilità di funzione siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società (attraverso l'adozione, l'aggiornamento e la diffusione di un organigramma con mansionario);

d) i controlli effettuati vanno annotati nel sistema informativo aziendale.

Nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa, l'assetto contabile può ritenersi adeguato se è in grado di:

- rilevare correttamente e tempestivamente i fatti di gestione
- fornire periodicamente al *management* informazioni aggiornate sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, utili ad assumere decisioni economiche.

La responsabilità per l'istituzione di un "*assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa*" (c.d. «assetto Or.Am.Co.») ricade in capo agli amministratori, quali unici soggetti a cui spetta la gestione dell'impresa (ai sensi dei riformulati primi commi degli artt. 2257, 2380-*bis*, 2409-*novies* e 2475) e, in particolare per le di società per azioni e società a responsabilità limitata, in capo agli organi delegati che, ai sensi degli artt. 2381, co. 5, e 2475, ult. co, Cod. civ., "*curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa*".

La norma comprende nel c.d. assetto Or.Am.Co. "*piani strategici, industriali e finanziari*", nonché la valutazione del "*generale andamento della gestione*". Si ritiene pertanto che nelle s.p.a. e nelle s.r.l. la natura e le dimensioni dell'impresa possano imporre all'organo amministrativo la redazione e l'esame di documenti a cadenza almeno semestrale, quali il bilancio, il budget e il prospetto dei flussi di cassa, da sottoporre anche alla vigilanza dell'organo di controllo, se esistente.

In tale ambito emerge il fondamentale ruolo, e le conseguenti responsabilità del collegio sindacale che, ai sensi dell'art. 2403, Cod. civ., oltre a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, deve "*in particolare*" vigilare "*sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento*".

L'estensione dell'obbligo di istituzione degli «adeguati assetti» a tutte le tipologie di società, con le modifiche dei rispettivi articoli del Codice civile, evidenzia la natura dell'obbligo, che costituisce principalmente una generale regola di condotta per il management dell'impresa, anche in funzione della tempestiva emersione dei segnali di crisi aziendale, per poter porvi rimedio in tempo.

Tale considerazione ha come ulteriore conseguenza che, qualora l'inadeguatezza dell'assetto Or.Am.Co. dovesse causare un danno ai soci, ai creditori o ai terzi, il *management* (ed eventualmente l'organo di controllo) potrebbe esserne chiamato a rispondere in sede di azione di responsabilità, indipendentemente dalla presenza o meno di uno stato di crisi.